



CITTÀ DI VITTORIA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI FISCALI
UFFICIO DEPENALIZZAZIONI
e-mail: dirigente.tributi@comunevittoria.gov.it

ORDINANZA N. 11/T

VITTORIA Li 11/01/2019

**Oggetto: Ordinanza ex art. 3 della legge n. 94/2009 di rimozione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico e chiusura dell'esercizio all'insegna "BAR CAVALLO".
Ditta: Cavallo Angelo.**

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. n.49539/10537/159/Ann. – Merc. del 03.12.2018 del Comando di Polizia Municipale di Vittoria, con la quale è stata trasmessa copia del verbale di contestazione n. 30534 del 09.11.2018 relativo all'accertata violazione dell'art. 20, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della strada) a carico della ditta individuale Cavallo Angelo, nato a Vittoria il 02.01.1948, ivi residente in via della Resistenza 101 - con sede legale in Vittoria in via Fratelli Bandiera 161 – unità locale dell'impresa artigiana BAR in via Adua 39, per aver occupato suolo pubblico per m. 4,50 x 7, senza autorizzazione alcuna in via Adua 39;

Preso atto che la violazione è stata commessa su una strada urbana di questo Comune, e precisamente, in via Adua 39, ove è ubicato l'esercizio commerciale all'insegna "BAR CAVALLO" e nell'ambito di una occupazione a fine di commercio;

Considerato che, nel caso specifico, ricorre la fattispecie per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, in quanto trattasi di accertamento di indebita occupazione del suolo pubblico di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada);

Rilevato quindi che, in forza all'art. 3 comma 16, della legge n. 94/2009, il Sindaco, per le strade urbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'occupante e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'attività fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni;

Richiamato quanto disposto e disciplinato dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Delibera di Consiglio Comunale n.125 del 29.12.1998, relativa ai casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva, effettuata ai fini di commercio;

Ritenuto, pertanto, di ordinare l'immediata rimozione dell'occupazione abusiva del suolo pubblico e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese della ditta individuale Cavallo Angelo per garantire il decoro della pubblica via, e, trattandosi di occupazione a fine di commercio, di ordinare altresì la chiusura dell'attività all'insegna **BAR CAVALLO** sito in via Adua 39, per un periodo di **cinque giorni consecutivi**, a decorrere dal giorno successivo alla notifica della presente ordinanza e, **comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia;**

Visti:

- l'art. 20 del Codice della Strada;
- l'art. 633 del c.p.;
- il Regolamento Comunale in materia di occupazione suolo pubblico, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.125/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3, commi 16, 17 e 18 della legge n. 94 del 2009;
- la Delibera della Commissione Straordinaria n. 26 del 18.10.2018, con cui si nomina il sottoscritto Dirigente della Direzione Tributi;

ORDINA

Al sig. Cavallo Angelo, nato a Vittoria il 02.01.1948, ivi residente in via della Resistenza 101, amministratore della ditta Cavallo Angelo, n.q. di trasgressore e titolare dell'esercizio pubblico all'insegna BAR CAVALLO con sede in Vittoria in Via Adua n.39;

1) **l'immediata rimozione** dell'occupazione abusiva del suolo pubblico, di cui al verbale n.30534 dell'9/11/2018, redatto nei suoi confronti dagli operatori della Polizia Municipale di questo Comune, ed il ripristino dello stato dei luoghi in via Adua n.39, a sua cura e spese;

2) **la chiusura dell'attività** all' insegna **BAR CAVALLO** sito in Vittoria) via Adua n. 39, per **cinque giorni consecutivi**, a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica della presente ordinanza e, comunque, fino al pieno adempimento dell'ordine di cui al precedente punto 1) e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia.

DISPONE altresì

- che i Messi Comunali provvedano a notificare la presente ordinanza al suddetto sig. Cavallo Angelo come sopra generalizzato, n.q. di amministratore della omonima ditta, titolare dell'esercizio pubblico all'insegna **BAR CAVALLO**, con sede in Vittoria Via Adua n.39;
- che il Corpo della Polizia Municipale della città di Vittoria provveda a verificare l'esecuzione e l'ottemperanza del presente provvedimento;
- che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e s.m.i. sia trasmessa alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria;
- che la presente ordinanza sia trasmessa al Commissariato della Polizia di Stato di Vittoria ed al Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria.
- La Polizia Municipale di Vittoria e le Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per assicurare l'esecuzione della presente ordinanza.

E che venga trasmessa altresì copia a mezzo PEC:

Al Segretario Generale;

Alla Direzione Polizia Municipale;

Alla Direzione Territorio e Patrimonio - Servizi Tecnici;

Alla Direzione Finanza, Programmazione Comunitaria-Sviluppo Economico e Partecipate;

Alla Compagnia Guardia di Finanza di Vittoria;

Al Commissariato di Vittoria;

Alla Compagnia Carabinieri di Vittoria.

Si avverte che:

a) In caso di inottemperanza, si provvederà coattivamente, secondo le forme di legge, con addebito delle relative spese, nonché a deferire il destinatario all'A.G. per violazione artt.633 e 650 c.p.;

b) Il Dirigente della Direzione Tributi è Responsabile del presente procedimento amministrativo con la collaborazione del Dirigente Direzione Territorio e Patrimonio - Servizi Tecnici per le attività conseguenziali per la rimozione e custodia degli eventuali beni mobili costituenti l'occupazione, dal Dirigente della Polizia Municipale per l'esecuzione ai sensi della normativa vigente;

c) Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni dalla sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.



Il Dirigente
Dott. Salvatore Guadagnino